

Cass. civ. Sez. I Sent., 18/01/2017, n. 1162 (rv. 643354-01)
C. c. V.

MATRIMONIO E DIVORZIO

Divorzio

(assegno di mantenimento dei figli)

FAMIGLIA - Matrimonio - Separazione personale dei coniugi - Effetti - Assegno di mantenimento - In genere diritto - Presupposti - Breve durata del matrimonio - Efficacia preclusiva del diritto all'assegno di mantenimento - Esclusione - Rilevanza ai fini del "quantum" dell'assegno - Configurabilità

In tema di separazione personale dei coniugi, alla breve durata del matrimonio non può essere riconosciuta efficacia preclusiva del diritto all'assegno di mantenimento, ove di questo sussistano gli elementi costitutivi, rappresentati dalla non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, dalla non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e dalla sussistenza di una disparità economica tra le parti. Al più, alla durata del matrimonio può essere attribuito rilievo ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento. (Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/01/2014)

FONTI

CED Cassazione, 2017